ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTAGNA WIVA
Sede legale in 33170 Pordenone, via Rovereto n. 14
Codice fiscale 91095120936

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore venti e trenta,

(20.02.2024 - ore 20.30)

presso la sede legale in Pordenone, via Rovereto n. 14 si è svolta in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Montagna Wiva, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- *Adozione del nuovo statuto sociale in ottemperanza al D.Lgs. 28.02.2021, n. 36.*

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente dell'associazione, Cristina Diana, che invita il sig. Valentino Santarossa a svolgere le funzioni di Segretario della riunione.
La Presidente dopo aver constatato:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente la maggioranza degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- che gli intervenuti si dichiarano informati sull'argomento da trattare;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. Si passa di conseguenza alla trattazione del medesimo.
La Presidente ricorda ai presenti che l'Associazione è regolarmente iscritta nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" e, conseguentemente, ha il titolo giuridico per potersi qualificare come "Associazione Sportiva Dilettantistica", potendo così recepire la normativa in vigore prevista per tali soggetti.
Tuttavia, è necessario adeguare, entro il 30.06.2024, lo statuto ai nuovi requisiti previsti e richiesti dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 36/2021; ciò permetterà di continuare a mantenere l'iscrizione nel suddetto registro nazionale.
Pertanto, viene consegnata e data lettura ai presenti della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo che tiene conto di quanto sopra, senza peraltro dimenticare le esigenze organizzative interne.
Dopo una esauriente discussione su quanto sopra proposto, ove ci si è soffermati sulle questioni

di maggior interesse, l'Assemblea preso atto di quanto illustrato dalla Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto dell'"Associazione Sportiva Dilettantistica Montagna Wiva", adeguato al D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, allegandolo al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera *A)*.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e senza che nessuno dei presenti abbia chiesto ulteriormente la parola, la seduta viene chiusa, alle ore 21.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Valentino Santarossa

La Presidente
Cristina Diana

Allegato A)

STATUTO

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre norme per tempo vigenti in materia, opera l'associazione non riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTAGNA WIVA",

in sigla **"A.S.D. MONTAGNA WIVA"**.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone, via Rovereto n. 14 e la variazione del suo indirizzo all'interno del Comune potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria. L'associazione potrà costituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere lo scopo sociale.

3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2
Scopo sociale

1. L'associazione non ha scopo di lucro e considerati i principi dello sport riconosciuti dalla Costituzione e dall'Unione Europea intende essere un punto di riferimento del territorio in cui ha sede proponendosi **in via stabile e principale** l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

2. Ancorché in modo non esclusivo, quanto sopra è principalmente rivolto agli sport dello **sci**, degli **sport su ghiaccio** e del **calcio**, nelle varie discipline elencate dal C.O.N.I, e per il futuro agli **sport comunque connessi alla montagna**, così come previsti dal Registro Nazionale delle Attività Sportive istituito per legge.

3. L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

- la pratica e la promozione di attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzate al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campus sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva, agonistica e amatoriale;
- la costituzione di squadre e team di atleti;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

4. Per attuare quanto sopra l'Associazione potrà altresì:

a) acquisire in proprietà, locazione o comodato, locali, strutture e attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività amministrativa, sociale e della pratica delle discipline sportive proprie;
b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
c) pubblicare riviste, saggi, video e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
d) promuovere lo scambio e l'incontro con associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero;
e) aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

5. In occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi per finanziare la propria attività sportiva dilettantistica secondo le norme di legge.

6. L'Associazione accetta di conformarsi alla disciplina, agli statuti e regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, ai quali l'Associazione si affilierà. Al tempo stesso accetta eventuali provvedimenti disci-

plinari, che gli organi competenti degli stessi enti affilianti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

7. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione e/o Ente sportivo cui intende affiliarsi.

8. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla libera elettività delle cariche associative.

Art. 3

Attività secondarie e strumentali

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle principali, sopra previste, purché secondarie e strumentali rispetto alle istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale o dall'autorità delegata.

2. L'associazione, a titolo esemplificativo, potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati, provvedendo se del caso alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; - gestire, nell'ambito delle sedi operative e/o dei citati impianti sportivi, servizi connessi, punti ristoro, bar, strutture ricettive, ecc. proprie o di terzi, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire beni e servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

Articolo 4

Associati e domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati le persone fisiche e giuridiche, che ne facciano richiesta all'associazione.

2. In caso di domanda di ammissione di un minorenne la stessa dovrà essere firmata da un genitore esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

4. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'esame da parte del Consiglio Direttivo o di un proprio delegato, il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro il quale è ammesso appello all'assemblea.

5. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e non è restituibile in caso di recesso e comunque in conseguenza della perdita della qualifica di associato.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi né rivalutata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

1. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Gli associati, dal momento dell'ammissione, godono dell'elettorato attivo e passivo.

3. Al solo associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti statutari.

4. Gli associati diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante o un loro delegato.

5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) morosità, che il associato manifesta con il mancato pagamento delle quota associativa annuale entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale;
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, che risulti inadempiente agli obblighi statutari e regolamentari, che ponga in essere una condotta contraria alle attività dell'associazione o che ostacoli il buon andamento del sodalizio;
d) decesso;
d) scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.
2. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), eseguito dal Consiglio Direttivo, può essere impugnato avanti l'assemblea entro 60 giorni dalla sua comunicazione all'interessato, mediante raccomandata o pec. Nel corso dell'assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'Associato escluso non può essere riammesso.

Articolo 7
Tesserati

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diventa soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione nazione ed internazionale, Disciplina sportiva associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
4. Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 8
Organi sociali

Gli organi sociali sono costituiti da: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9
Funzionamento dell'assemblea degli associati

1. L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che venga proposto l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo

idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. L'assemblea può tenersi, peraltro, anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento della stessa ai fini della verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione e di esprimere il voto.
5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente e in ultima istanza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il presidente conduce le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario dandone idonee forme di pubblicità.

Articolo 10
Diritti di partecipazione, di voto e di delega

1. Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione gli Associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può altresì rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Associato.

Articolo 11
Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, o nel sito web, e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta elettronica o di un più moderno sistema elettronico. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 12
Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o di un più moderno sistema elettronico. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
3. L'assemblea straordinaria potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali, o cooperativa, sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dalle leggi in vigore.

Articolo 13
Validità delle assemblee

1. Le assemblea sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare la modifica statutaria occorre invece la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. I candidati non devono altresì aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15
Dimissioni di un consigliere

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili e/o esistenti, il consiglio provvederà alla cooptazione tra altri associati, o proseguirà carente dei suoi componenti, in ogni caso fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, i suoi compiti e le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione successiva del Consiglio direttivo. In caso di congiunte dimissioni sia del Presidente che del Vicepresidente le funzioni saranno svolte dal consigliere più anziano fino alla nomina del nuovo presidente e del vicepresidente che dovrà aver luogo alla prima riunione successiva del consiglio direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti indipendentemente dalla carica assunta. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16
Convocazione del Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne

sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17
Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
b) redigere il rendiconto annuale consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) validare le domande di ammissione dei soci, anche tramite uno o più delegati;
f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
g) decidere di conseguire la personalità giuridica, ove non ci siano modifiche statutarie da eseguire.

Articolo 18
Rappresentanza legale: il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma per la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione anche in giudizio.
2. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19
Organo di controllo

1. Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale (Collegio dei Revisori) ovvero in forma monocratica (Revisore unico), a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.
2. Se nominato in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra in caso di cessazione di un membro effettivo; l'assemblea nomina anche il Presidente del Collegio.
3. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
5. Ai Revisori è affidato il controllo della contabilità e il parere sui rendiconti. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.
6. I revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 20
Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, quando nominato dall'assemblea, si compone di tre membri.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare le infrazioni commesse dagli associati ed, eventualmente, commina sanzioni in coerenza con statuto e regolamenti dell'associazione. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso all'albo sociale e la decisione sarà inappellabile. Le sanzioni saranno eseguite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Anno sociale e rendiconto

1. L'anno sociale inizia il 1 (primo) SETTEMBRE e termina il 30 (trenta) AGOSTO di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.
3. Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Articolo 22

Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali - anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 23

Risorse finanziarie e Patrimonio

1. Le risorse finanziarie sono costituite dalle quote associative, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai contributi di enti pubblici, dalle erogazioni liberali, dalle raccolte pubbliche di fondi, dalle donazioni, e da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
2. Il Patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà, pervenuti anche a seguito di eredità, legati e lasciti testamentari.

Articolo 24

Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento per qualsiasi motivo, delibererà sentita l'eventuale autorità preposta per legge la devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione a fini sportivi e a favore di altra associazione con finalità sportive analoghe, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o enti a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

* * *

Pordenone, lì 20.02.2024